



**PROCEDURA OPERATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI
DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO
DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI
AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO
ALLA SOGLIA DI EURO 40.000, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52
DEL D.LGS. N. 36/2023 – ANNO 2026**

Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 9 gennaio 2026

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente procedura disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, i criteri e le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a € 40.000,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, il "Codice").

2. Lo scopo della presente procedura è di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, richiesti dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
- c) qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.

3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.

4. Le autocertificazioni richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità per le quali vengono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00.

3. Le estrazioni dei campioni da sottoporre a verifica avvengono trimestralmente, entro i primi 15 giorni lavorativi del mese immediatamente successivo al trimestre di riferimento, e dunque con la seguente tempistica:

- per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio al 31 marzo: entro i successivi 15 giorni lavorativi
- per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile al 30 giugno: entro i successivi 15 giorni lavorativi;
- per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio al 30 settembre: entro i successivi 15 giorni lavorativi;
- per le dichiarazioni presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre: entro i successivi 15 giorni lavorativi.

4. L'estrazione del campione viene effettuata con sorteggio causale e con definizione dell'intervallo di selezione, avvalendosi di apposita funzione dell'applicativo in uso presso l'Ente di digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi.

5. L'Ente conserva evidenza documentale del campionamento, dando atto in apposito "Registro dei controlli" delle procedure oggetto di verifica, dei documenti sottoposti a controllo e del relativo esito.

6. Il campionamento sarà effettuato dal Settore Affari Generali e Ragioneria, che provvederà ad annotare nell'apposito Registro dei Controlli le procedure sorteggiate dal controllo a campione e a richiedere di provvedere alla verifica al Responsabile di Settore dell'Unità Organizzativa di riferimento della procedura estratta. Sarà cura del Responsabile di Settore di riferimento e dell'addetto da questi incaricato procedere alla verifica delle autodichiarazioni e dare atto dell'esito della medesima.

7. Oltre a quanto sopra previsto, i controlli potranno inoltre essere effettuati ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Responsabile di Settore.

ART. 3 – ESITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, i soggetti interessati saranno invitati a integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo. Si verifica tale circostanza quando l'informazione sia evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa possa essere sanata con successiva dichiarazione.

2. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3. In caso di mancata regolarizzazione, il responsabile unico del progetto adotta un provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.

4. Nel caso si riscontri l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, ove ancora in fase di esecuzione, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste nonché alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente per un periodo pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Nell'ipotesi di contratti ancora in corso si procede, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, si procede con formale denuncia nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

ART. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679).

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura operativa si applica a fare data dal 1° gennaio 2026 e si applica a tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 disposti dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

La presente procedura operativa sostituisce integralmente ogni precedente disposizione avente a oggetto i criteri di controllo a campione per gli affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00 adottati in precedenza dall'Ente (fatte salve le operazioni di verifica a valere sulle procedure disposte nell'anno 2025) e resta valida fino alla data di revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.